

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO FORESTE

Circolare n. 19346 del 25 novembre 2004

Disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 963/2003 della Commissione del 04/06/2003 concernente la concessione degli aiuti nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, primo e sesto trattino, nonché dell'art. 31 del Reg.(CE) 1257/99

*A tutti gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste
Agli Ordini Prov.li dei Dottori Agronomi e Forestali
Ai Collegi Prov.li dei Periti Agrari
Alle Organizzazioni regionali di categoria*

In applicazione dei Reg. (CE) 1685/00 e 445/02 questa Amministrazione, con circolare 32316 del 04.12.02 pubblicata sulla G.U.R.S. N° 58 – parte prima -del 20.12.02, forniva chiarimenti sul riconoscimento delle spese ammissibili in caso di realizzazione delle opere “in economia” da parte dell'imprenditore agricolo-forestale per quanto concerne le misure forestali inserite nel POR e nel PSR; nella stessa circolare venivano altresì chiarite le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori.

Successivamente, per ragioni di chiarezza e al fine di semplificare la gestione delle suddette misure, la Commissione Europea, attraverso l'emanazione del Reg. (CE) 963/03, ha ritenuto pertinente prevedere la possibilità di esentare i beneficiari dall'obbligo di presentare le fatture richieste dal Regolamento (CE) n. 1685/00 della stessa Commissione.

In particolare l'art. 1 del Reg. (CE) 963/03 prevede che *“gli Stati membri che applicano listini di prezzi unitari per la determinazione del costo di taluni investimenti effettuati nel settore forestale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, primo e sesto trattino nonché dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/99, possono esentare il beneficiario dall'obbligo, previsto dalla norma n 1, punto 2, dell'allegato del regolamento (CE) 1685/00, di presentare fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per gli investimenti di cui trattasi”*.

Nella considerazione che la Regione siciliana adotta un prezziario delle opere e/o lavori per gli investimenti nelle aziende agricole, questa Amministrazione ritiene di poter applicare l'art. 1 comma secondo del Reg (CE) 963/03 integralmente sopra citato e dunque di modificare le modalità di rendicontazione previste dalla circolare 32316/02 sopra richiamata.

Pertanto si dispone quanto segue:

- a) per gli interventi effettuati ai sensi dell'art. 30 – primo e sesto trattino- e dell'art. 31 del Reg. (CE) 1257/1999, il cui costo sia determinato con l'applicazione dei prezzi unitari previsti dal prezziario regionale sopra citato, i beneficiari sono esentati dall'obbligo della presentazione delle fatture quietanzate o di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
- b) la suddetta esenzione è prevista anche per la corresponsione del premio annuo di manutenzione previsto dall'art. 31 del Reg (CE) 1257/99.
- c) resta valido l'obbligo della presentazione delle fatture regolarmente quietanzate o di documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, per la fornitura del materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione di nuovi impianti boschivi.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Ignazio Sciortino)